

massimo delle pene medesime e dei loro gradi intermedi, e riguardano di più la commutazione della pena pecuniaria nella sussidiaria del carcere; sul qual particolare l'onorevole Puccioni non può disconoscere che la legislazione toscana ha una norma e un ragguaglio ben diverso da quello che è portato dal Codice del regno italiano; onde la necessità e la giustizia d'introdurre disposizioni uniformi in tutte le provincie dell'Italia, affinchè non si avveri il deplorabile sconcio che un identico caso di contrabbando riceva a misura del luogo una difforme punizione.

CRISPI. La Commissione ha creduto di non poter accettare la proposta del deputato Bortolucci avente per iscopo di pubblicare in Toscana alcuni articoli del Codice penale comune.

Innanzi tutto alcuni di questi articoli non hanno bisogno di essere pubblicati. Se l'onorevole Bortolucci getterà uno sguardo sulle leggi del 13 luglio 1862 e del 15 giugno 1865 per le privative, troverà che in esse fu previsto il caso della conversione della multa in carcere. La legge del 13 luglio 1862 ne parla all'articolo 29, e la legge del 15 giugno 1865 all'articolo 13. Nell'articolo 13 della legge del 15 giugno 1865 venne stabilito che sarà applicato in tutto il regno l'articolo 67 del Codice penale del 20 novembre 1859.

Restano ora gli altri articoli.

Per quanto riguarda l'articolo 56 del Codice del 20 novembre 1859, io avvertirò la Camera che le condizioni del sistema penale non sono uguali in tutte le provincie del regno.

Noi in Italia abbiamo due Codici penali, e ogni Codice ha la sua speciale scala penale.

La pena del carcere, secondo il Codice del 20 novembre 1859, va da sei giorni a cinque anni, i quali sono ripartiti in sei gradi. La pena del carcere, secondo il Codice penale toscano, va da un giorno a sei anni ed ha una speciale sua graduazione.

Se noi vogliamo introdurre nella scala penale toscana il carcere come è graduato nel Codice penale del 20 novembre 1859, cotesta scala verrà turbata.

La Camera immagini per poco che un individuo in conseguenza della legge punitiva del contrabbando venga punito col massimo della pena, e che questo individuo dopo espiata la pena commetta un altro reato. Il colpevole del nuovo reato non solo si presenterebbe alla giustizia del paese col reato ultimamente commesso, ma come recidivo. Quindi per una regola sanzionata nei due Codici sarebbe necessario che fosse a lui applicata una pena superiore di grado.

Ove si introducesse nella scala penale toscana il carcere siccome è graduato nel Codice del 1859, cotesta scala verrebbe scomposta, giacchè mancherebbe un anno per poter applicare la pena che immediatamente succede.

Questa è la vera ragione per cui noi abbiamo voluto

stabilire nella legge attuale la pena del carcere, lasciando poi ai rispettivi codici la graduazione della pena stessa.

Per quanto riguarda poi la pubblicazione degli articoli 453 e 454, posso assicurare che non è necessario che l'articolo 454 abbia vigore in Toscana, e però non è necessario che venga scritto nell'articolo dell'allegato della legge in esame.

Colla introduzione di quell'inciso si vuole la definizione delle armi, il che è determinato dall'articolo 453 del Codice penale del novembre 1859. La Camera lo ha accettato, e noi non possiamo che ubbidire al giudizio della Camera; ma l'articolo 454 non definisce nulla, e basta leggerlo per comprendere che casualmente sia sdruciolato nell'emendamento.

Che cosa dice l'articolo 454? Dice quello che del resto è detto nel numero primo dell'articolo 3° dell'allegato per le disposizioni punitive sul contrabbando, cioè che per gli effetti di questa legge si applicherà l'articolo 453. Ebbene, noi a ciò fare non abbiamo bisogno di ricorrere all'articolo 454.

Perchè la Camera non creda che io citi gratuitamente, leggerò codesto articolo; esso è così concepito:

« Nelle disposizioni del presente Codice, ove si parla di fatti in cui sieno intervenute armi, persone armate o minacce a mano armata, sotto nome di armi vengono e le armi proprie, e le improprie. » Di queste si parla nell'articolo 453, onde la vostra Commissione non ha creduto doverne invocare altro.

Ciò posto, noi abbiamo fatto un articolo speciale, che verrebbe dodicesimo nella nostra legge.

Esso decreterebbe la pubblicazione dell'articolo 453.

All'onorevole Bortolucci noi possiamo fare una semplice concessione, ed è di determinare un *minimum* al carcere nell'articolo secondo della nostra legge, affinchè nell'applicazione non possa in qualche modo urtare la graduazione del Codice penale toscano. Non verremmo però ad introdurre in Toscana l'articolo 56 del Codice penale del 20 novembre 1859, il quale, come dissi un momento fa, turberebbe la scala penale del Codice vigente in questa parte del regno. Se tale concessione egli l'accetta, la Commissione sarà felice d'averlo contentato e di aver fatta una cosa che non è in urto colla logica.

BORTOLUCCI. Debbo far osservare all'onorevole Crispi che sono lieto che egli, colla sua dichiarazione e coi suoi rilievi, sia venuto nel concetto degli emendamenti che io aveva proposti fin da principio alla Camera, e che, in seguito a nuove proposizioni dell'onorevole Puccioni, furono respinti. Ma egli deve sapere che gli inconvenienti da lui ricordati sono dovuti a ciò che la Commissione propose e la Camera adottò, anzichè il mio temperamento, il partito di riferirsi, quanto alla qualità delle armi nel contrabbando, agli articoli 453 e 454 del Codice del regno, mentre io mi riferiva appunto alle disposizioni delle singole legislazioni penali vigenti